



# STATUTO

Testo approvato dall'Assemblea dei Soci in data 22 novembre 2021



### **Articolo 1 - Denominazione**

La società è denominata "**UNISER PISTOIA Società a responsabilità limitata - Ricerca - Innovazione – Alta Formazione**", denominazione usabile indifferentemente anche nella forma breve di "**UNISER PISTOIA S.R.L.**".

La società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, il tutto entro i limiti di cui all'art. 3 comma 1 del D.Lgs. n. 112/2017 (articolo rubricato "Assenza scopo di lucro"), ancorché la società non abbia la qualifica di impresa sociale.

### **Articolo 2 - Sede**

La società ha sede nel Comune di Pistoia (PT).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

### **Articolo 3 - Durata**

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La società potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

### **Articolo 4 - Oggetto**

La società ha ad oggetto la promozione, l'organizzazione, l'adesione ovvero il sostegno a progetti e programmi di ricerca e di alta formazione a carattere nazionale ed internazionale, nonché di disseminazione e divulgazione dei risultati; il tutto allo scopo di contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio della Provincia di Pistoia.

La Società si propone altresì, con particolare riferimento al territorio della Provincia di Pistoia, di svolgere e di favorire attività di elaborazione, innovazione, valorizzazione e trasferimento delle conoscenze, capacità operative avanzate e servizi didattici per le esigenze dei cittadini, della Pubblica Amministrazione o delle imprese, anche in collaborazione con altri enti o istituzioni.

In ogni caso, la Società non può porre in essere iniziative che spettino esclusivamente alle Università statali o legalmente riconosciute, ai sensi della normativa vigente. La Società ha inoltre per oggetto la gestione, al fine della sua migliore utilizzazione, dell'immobile in cui ha la sede attuale, ivi compreso l'affitto dei locali e delle strutture all'uopo predisposte.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari; potrà inoltre compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere

fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di investimento e non di collocamento nei confronti del pubblico, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in società, consorzi, società consortili, joint ventures, raggruppamenti temporanei di imprese, associazioni od imprese aventi oggetto analogo, affine, connesso, complementare o strumentale al proprio.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

#### **Articolo 5 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro 226.000,00 (duecentoventiseimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Possono essere conferiti nella società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante conferimento di denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle condizioni previste dal Codice Civile.

La delibera di aumento del capitale può prevedere, salvo per il caso dell'art. 2482-ter c.c., che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova missione a terzi; in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

Potranno essere effettuati dai soci versamenti e finanziamenti infruttiferi di interessi, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### **Articolo 6 - Domicilio dei soci**

Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori e – se nominato – dell'organo di controllo di cui all'art. 2477 c.c., è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica od al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società dovrà istituire

un apposito “libro delle comunicazioni” ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l’organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

### **Articolo 7 - Trasferimento delle quote**

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli altri soci, a ciascun amministratore e, i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata agli amministratori ed al socio alienante.

I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione, tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

Il trasferimento delle partecipazioni, se ed in quanto posto in essere con l’osservanza delle prescrizioni che precedono, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell’atto relativo presso il Registro Imprese. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

### **Articolo 8 - Recesso**

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intenda recedere dalla società dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata A.R.

La raccomandata dovrà essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Per il rimborso della partecipazione del socio che ha esercitato il diritto di recesso, si rinvia a quanto previsto nell'articolo 2473 c.c.

### **Articolo 9 - Organo amministrativo**

La società può essere amministrata alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

### **Articolo 10 - Durata, revoca, cessazione degli amministratori**

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

E' escluso il risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa degli amministratori nominati a tempo indeterminato.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

### **Articolo 11 - Funzionamento del consiglio di amministrazione**

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale. Il Consiglio di amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio del Consiglio di Amministrazione non sia tecnicamente possibile il collegamento, il Consiglio non sarà valido e dovrà essere riconvocato per una data successiva.

Nel caso in cui in corso di Consiglio, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In tutti i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze che verrà conservato negli atti della società.

Il Presidente:

a) convoca il consiglio di amministrazione fissando l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e se nominato all'organo di controllo di cui all'art. 2477 c.c., con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea;

b) cura le relazioni con gli enti, pubblici e privati, e le istituzioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività sociali.

Il Presidente non ha alcuna delega gestionale diretta, e svolge il suo incarico come amministratore indipendente, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano all'adunanza tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo di cui all'art. 2477 c.c., se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

### **Articolo 12 - Poteri dell'organo amministrativo**

Qualunque sia il sistema di amministrazione adottato, l'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma, c.c.

Quando il consiglio di amministrazione risulta formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 15 (quindici) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

### **Articolo 13 - Rappresentanza**

Nel caso di amministratore unico, questi ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.



Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta, salvo quanto in appresso stabilito con riferimento al Direttore, al Vicepresidente e, se nominati, ai singoli consiglieri delegati, nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza spetta anche al direttore, nei limiti dei poteri conferitigli nell'atto di nomina.

#### **Articolo 14 - Compensi agli amministratori**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori:

- a) un'indennità annuale in misura fissa;
- b) un'indennità nella forma di un gettone di presenza per ogni riunione dell'organo.

Possono essere determinati altresì un'indennità per la cessazione dalla carica e l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

#### **Articolo 15 - Organo di controllo di cui all'art. 2477 C.C.**

Sussistendone obbligo di legge, sarà nominato un organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 c.c., il quale ove nominato eserciterà anche la revisione legale dei conti.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni.

#### **Articolo 16 - Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo di cui all'art. 2477 c.c.;
- d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

### **Articolo 17 - Diritto di voto**

Il diritto di voto spetta a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese. Possono intervenire all'assemblea i soci (o i titolari di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) cui spetta il diritto di voto.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, quinto comma, c.c., siano scadute o divenute inefficaci) non può partecipare alle decisioni dei soci.

### **Articolo 18 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 19, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soggetti legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alla compagine sociale alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio, che sia legittimato ad esercitare il diritto di voto ai sensi del presente statuto, potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cessato che non abbia ancora espresso alcuna volontà. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 23 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

### **Articolo 19 - Assemblea**

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 16 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentino almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo di cui all'art. 2477 c.c., se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai soci ed agli altri aventi diritto, al proprio domicilio; in particolare, l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese; detto avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi simili) purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e (ove nominato) l'organo di controllo di cui all'art. 2477 c.c. siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti oggetto di

discussione. Se gli amministratori o, se nominato, l'organo di controllo di cui all'art. 2477 c.c., non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non sia tecnicamente possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui in corso di Assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In tutti i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze che verrà conservato negli atti della società.

#### **Articolo 20 - Svolgimento dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

### **Articolo 21 - Deleghe**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori e, se nominato, all'organo di controllo (o comunque a suoi componenti) di cui all'art. 2477 c.c.

### **Articolo 22 - Verbale dell'assemblea**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e – se richiesto dalla legge – dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente in ordine alla validità della costituzione dell'assemblea.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

### **Articolo 23 - Quorum costitutivi e deliberativi**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

### **Articolo 24 - Bilancio e utili**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori procedono alla formazione del bilancio di esercizio ai sensi di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e comunque nei casi in cui la legge lo consenta sussistendone tutti i presupposti dalla legge stessa richiesti, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, saranno destinati al perseguimento degli scopi della società.

#### **Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione**

La società si intende sciolta nei casi previsti dalla legge.

In tali ipotesi l'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

#### **Articolo 26 - Regolamento interno**

L'organo amministrativo predisporre e l'Assemblea approva, l'eventuale regolamento interno della società, per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della società.

#### **Articolo 27 - Comitato tecnico-scientifico**

1. Il Comitato Tecnico Scientifico, qualora nominato dall'assemblea, svolge funzioni consultive dell'attività didattica-formativa, tenendo presenti le esigenze e le potenzialità del territorio pistoiese e l'incremento delle esigenze formative.

2. I membri del Comitato sono scelti tra esperti e rappresentanti delle Università degli Studi o di Istituti scolastici e universitari, di Enti pubblici e privati o di organizzazioni economiche sociali e culturali, di imprese o categorie industriali, commerciali ed artigiane, di Istituti di credito o di ordini professionali, aventi elevata qualificazione scientifica o tecnico-professionale, con competenze diversificate ed aderenti agli scopi della Società.

3. Il Comitato dura in carica tre anni ed è costituito da un numero massimo di 5 (cinque) membri.
4. Il Comitato nomina al suo interno il Coordinatore che lo presiede.
5. Il Comitato Tecnico-Scientifico coordina la propria attività con l'Organo amministrativo a cui riferisce periodicamente. Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del suo Coordinatore e può essere convocato su richiesta dell'Organo amministrativo.
6. L'Organo amministrativo partecipa alle riunioni del Comitato.
7. Il Comitato svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
  - esprime pareri di natura tecnico-scientifica sulle iniziative, progetti di ricerca ed attività formative svolte o programmate dalla società, ivi comprese quelle professionalizzanti;
  - propone lo svolgimento di nuove attività;
  - propone borse di studio per laureandi finalizzate alla ricerca.
8. Il Coordinatore, o persona da lui delegata, redige il verbale delle riunioni del Comitato.
9. Ai membri del Comitato residenti fuori sede spetta il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni.

#### **Articolo 28 - Socio unico**

Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto esse non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

#### **Articolo 29 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto, si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.